

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
(Prov.di Roma)

Deliberazione del Consiglio Comunale	Numero	Data
	68	11.07.2012
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Anno 2012 -		

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici, il giorno undici, del mese di Luglio, alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria/d'urgenza.

Risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti		presenti	Assenti
1) SASSANO Stefano	X		17) LOTTI Maurizio	X	
2) RUBEIS Eligio	X		18) MARINI Gianluigi	X	
3) BENETTI Mirko	X		19) MASSINI Maurizio	X	
4) BERTUCCI Marco	X		20) MAZZA Andrea	X	
5) BIANCO Michele	X		21) MESSA Alessandro	X	
6) CACCIAMANI Augusto	X		22) MORELLI Alberto	X	
7) CERRONI Aldo	X		23) NARDECCHIA Giuseppe	X	
8) CICCOTTI Angelo		X	24) NERI Maurizio	X	
9) DE ANGELIS Alessandro	X		25) PAGANO Michele	X	
10) DE MAIO Marianna	X		26) SALOMONE Rita	X	
11) DE VINCENZI Domenico		X	27) SCROCCA Pietro	X	
12) DI SILVIO Emanuele	X		28) TORTORA Antonio	X	
13) FABRI Ugo	X		29) TUZI Gianni	X	
14) GIAMMARIA Paolo	X		30) VALERI Mario	X	
15) GUGLIELMO Simone	X		31) VENTURIELLO Michele	X	
16) LIPPIELLO Filippo		X			
Assegnati n. 31		Presenti n. 28			
In carica n. 31		Assenti n. 3			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Avv. Sassano Stefano nella sua qualità di Presidente.

La seduta è valida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, provvedevano all'istituzione dell'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Considerato

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, eccetto il caso transitorio dell' IMU alla quale viene riconosciuto agli enti locali la potestà di adottare il provvedimento tariffario e regolamentare agli effetti dell'art. 4 del D.L.16/2012 fino alla data del 31.12.2012;

Atteso

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, giusta comunicazione anche del MEF 06.04.2012 nota prot. 5343/2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni;

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- Che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono state previste le aliquote dell'imposta municipale propria di seguito elencate, con possibilità per i Comuni di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, nella misura seguente :

- 1) Aliquota di base 0,76%
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale 0,4%
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
riduzione fino allo 0,1%.

- 4) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;



- 5) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- 6) Aliquota base per Terreni agricoli tenuto conto delle previsioni dell'art.13 comma 5 che stabilisce che il valore di tali fondi nonché di quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP) è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione rivalutato al 25% ai sensi dell'art.3 comma 51 della legge 662/96, un moltiplicatore pari a 110, con le agevolazioni di cui al paragrafo 7.2 della circolare MEF 3/DF del 18/5/2012;

Tenuto Conto

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

- che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"*;
- che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (in un massimo di tre , attribuite ad ogni singola tipologia) e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"*;
- che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;
- che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 02.03.2012 nr.16 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- che in relazione alla funzione economico sociale svolta agli effetti dell'art.13 comma 9 e 10 del D.L.201/2011 agli istituti autonomi case popolari (ATER) gli enti possono procedere come chiarito dalla circolare del MEF 3/2012 paragrafo 6, al riconoscimento delle detrazioni previste per le aliquote ridotte (solo Euro 200) e l'applicabilità della riduzione in forma agevolata del 4 per mille,



senza obbligo della riserva della quota d'imposta a favore dello stato di cui al comma 17 dello stesso art.13;

Vista la circolare del MEF nr.3 del 18.05.2012;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area I^A ai sensi dell' art. 49 del TUEL, in data 14 Giugno 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 01.06.2012 con la quale è stata approvata la proposta per le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012;

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA, il quale illustra la proposta;

Uditi gli interventi dei Consiglieri SALOMONE, MORELLI e GIAMMARIA;

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA, il quale dà lettura di un refuso per errore materiale e di una modifica derivante da un adeguamento normativo. Per quanto attiene al refuso per errore materiale, fa presente che, a pagina 6, 1° comma della parte dispositiva, nella parte afferente gli immobili non produttivi, è da intendersi: 0,76 per cento, così come al secondo comma, nella parte afferente i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota da considerare è: 0,76 per cento.

Per quanto attiene invece all'adeguamento normativo sopracitato, nell'ultimo comma deve intendersi stralciata la frase: "Proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica" di cui al punto 2, lettera a) della parte dispositiva;

Udito l'intervento del Consigliere LOTTI;

Udito l'intervento di risposta dell'Assessore alle Finanze, MAZZA;

Udito l'intervento del Consigliere PAGANO, il quale chiede la verifica del numero legale, dal cui espletamento viene evitata la presenza dei seguenti n.28 Consiglieri Comunali: SASSANO, RUBEIS, BENETTI, BERTUCCI, BIANCO, CACCIAMANI, CERRONI, DE ANGELIS, DE MAIO, DI SILVIO, FABRI, GIAMMARIA, GUGLIELMO, LOTTI, MARINI, MASSINI, MAZZA, MESSA, MORELLI, NARDECCHIA, NERI, PAGANO, SALOMONE, SCROCCA, TORTORA, TUZI, VALERI e VENTURIELLO;

Udito l'intervento del Consigliere GUGLIELMO, il quale chiede delucidazioni;

Udito l'intervento di replica dell'Assessore alle Finanze MAZZA;

Udito l'intervento del PRESIDENTE il quale, a questo punto, introduce l'emendamento n.1 alla proposta presentata dai Consiglieri CERRONI e GIAMMARIA, che risulta essere il seguente: "Prevedere la detrazione di €2.000,00= per ogni neo assunto a tempo indeterminato all'interno dell'immobile di cui all'oggetto", dando lettura del parere non favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Finanze, Dott.Pucci;

Udito l'intervento del Consigliere CERRONI, il quale illustra l'emendamento di cui sopra;

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale sottopone a votazione l'emendamento sopradescritto, che viene

RESPINTO

A maggioranza di voti con n.9 voti a favore, e n.19 contrari, (SASSANO, RUBEIS, BENETTI, BERTUCCI, BIANCO, CACCIAMANI, DE MAIO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA, MORELLI, NARDECCHIA, NERI, SCROCCA, TORTORA, TUZI, VALERI e VENTURIELLO, espressi per alzata di mano dai n.28 Consiglieri Comunali, presenti e votanti;

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale introduce, a questo punto, l'emendamento n.2, presentato dai Consiglieri CERRONI e GIAMMARIA, che recita:"Prevedere la detrazione di euro 1.000,00= per ogni neo assunto con contratto di durata superiore ai sei mesi all'interno dell'immobile di cui all'oggetto.", ricordando il parere non favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Finanze, Dott.Pucci;

Udito l'intervento del Consigliere CERRONI, il quale illustra l'emendamento annunciando il voto favorevole allo stesso;

Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula il Consigliere DI SILVIO presenti n.27

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale, a questo punto sottopone a votazione l'emendamento n.2 sopradescritto, che viene

RESPINTO

A maggioranza di voti, con n.8 voti a favore, n.5 astenuti (MORELLI, NARDECCHIA, VALERI, TORTORA e SASSANO) e n.14 contrari (RUBEIS, BENETTI, BERTUCCI, BIANCO, CACCIAMANI, DE MAIO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA, NERI, SCROCCA, TUZI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai n.27 Consiglieri presenti e votanti;

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto introduce l'emendamento n.3 presentato dai Consiglieri CERRONI e GIAMMARIA che recita:"Prevedere l'aliquota base da 0,90 a 0,40 per le seconde case date in comodato ad ascendenti e discendenti entro il I° grado.", ricordando il parere non favorevole espresso dal Dirigente Area I° Dott.Pucci;

Udito l'intervento del Consigliere GIAMMARIA, il quale illustra l'emendamento;

Dato atto che, risultano essersi allontanati dall'aula i Consiglieri: MESSA, GUGLIELMO, DE ANGELIS e PAGANO presenti n.23

Udito l'intervento del PRESIDENTE il quale sottopone a votazione l'emendamento sopradescritto, che viene

RESPINTO

A maggioranza di voti, con n.4 voti a favore, n.3 astenuti (MORELLI, VALERI e SASSANO) e n.16 contrari (RUBEIS, BENETTI, BERTUCCI, BIANCO, CACCIAMANI, DE MAIO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA, NARDECCHIA, NERI, SCROCCA, TORTORA, TUZI e VENTURIELLO) espressi per alzata di mano dai n.23 Consiglieri presenti e votanti;

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto introduce l'emendamento n.4 presentato dai Consiglieri CERRONI e GIAMMARIA, che recita:"Sostituire l'aliquota base da 0,90% a 0,50%", ricordando il parere non favorevole, espresso dal Dirigente Area I° Dott.Pucci;



Udito l'intervento del Consigliere CERRONI, il quale illustra l'emendamento;

Udito l'intervento del PRESIDENTE il quale, a questo punto, sottopone a votazione l'emendamento sopra descritto, che viene

RESPINTO

A maggioranza di voti con n.4 voti a favore, n.4 astenuti (MORELLI, BIANCO, BENETTI e SASSANO) e n.15 contrari (RUBEIS, BERTUCCI, CACCIAMANI, DE MAIO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA, NARDECCHIA, NERI, SCROCCA, TORTORA, TUZI, VALERI e VENTURIELLO) espressi per alzata di mano dai n.23 Consiglieri presenti e votanti;

Udito l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto introduce i n.3 emendamenti presentati dal Consigliere LOTTI, facendo presente che, per quanto attiene gli emendamenti 1 e 2, è stato espresso un parere di regolarità tecnica non favorevole da parte del Dirigente dell'Area I^a Dott. Pucci, mentre per quanto attiene l'emendamento n.3, fa osservare che non verrà posto in votazione in quanto, secondo quanto dichiarato dal Dirigente dell'Area I^a Dott. PUCCI, lo stesso è già contemplato nella norma di riferimento e da apposita Circolare MEF, a cui gli uffici stanno dando attuazione, e che dovrà essere approvato entro il 30.9.2012;

Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri: DE ANGELIS, DI SILVIO, GUGLIELMO, MESSA e PAGANOPresenti n.28

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto, sottopone a votazione l'emendamento n.1, relativo alle aree fabbricabili, presentato dal Consigliere LOTTI, che recita: "Aliquota 0,76% per le Aree Fabbricabili tenute a disposizione dalla proprietà", ricordando il parere non favorevole, espresso dal Dirigente Area I^a Dott. Pucci, dando atto che lo stesso viene

RESPINTO

A maggioranza di voti con n.8 voti a favore, n.3 astenuti (SASSANO, MORELLI e SCROCCA), e n.17 contrari (RUBEIS, BENETTI, BERTUCCI, BIANCO, CACCIAMANI, DE MAIO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA, MESSA, NARDECCHIA, NERI, TORTORA, TUZI, VALERI e VENTURIELLO) espressi per alzata di mano dai n.28 Consiglieri presenti e votanti;

Dato atto che si allontanano dall'aula i Consiglieri: DE ANGELIS, DI SILVIO e MESSA presenti n.25

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento n.2 presentato dal Consigliere LOTTI, che recita: "Precisare che per aree fabbricabili debba intendersi area divenuta edificabile attraverso l'approvazione finale del piano urbanistico da parte della Regione Lazio e non da piano urbanistico semplicemente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale", ricordando il parere non favorevole reso, dando atto che lo stesso viene

RESPINTO

A maggioranza di voti con n.6 voti a favore, n.3 astenuti (SCROCCA, MORELLI e SASSANO) e n.16 contrari (RUBEIS, BENETTI, BERTUCCI, BIANCO, CACCIAMANI, DE MAIO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA, NARDECCHIA, NERI, TORTORA, TUZI, VALERI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai n.25 Consiglieri presenti e votanti;

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale ricorda come l'emendamento n.3 non verrà posto in votazione, dato quanto dichiarato dal Dirigente dell'Area I^a in ordine alla contemplazione di quanto

richiesto nella norma di riferimento;

Udito l'intervento del Consigliere SALOMONE, la quale ricorda come le opposizioni, sull'argomento, abbiano presentato una richiesta di Convocazione di Consiglio Comunale, chiedendo che la stessa venga considerata quale Ordine del Giorno alternativo alla proposta;

Udito l'intervento del PRESIDENTE il quale fa osservare come non verrà posto in votazione l'Ordine del Giorno citato dal Consigliere SALOMONE, in quanto, essendo Ordine del Giorno, non ha la stessa portata precettiva di una proposta di deliberazione;

Udito altresì l'intervento del PRESIDENTE il quale, chiude la discussione sugli emendamenti, invitando i gruppi a formulare le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta;

Udito l'intervento del Consigliere GIAMMARIA, il quale, pur riconoscendo un fondamento valido della proposta, esprime alcune carenze della stessa, esprimendo per questo voto contrario;

Udito l'intervento del Consigliere MASSINI, il quale esprime il voto favorevole alla proposta;

Udito l'intervento del Consigliere LOTTI, il quale dichiara il voto contrario alla proposta, chiedendo di dare lettura delle modifiche apportate per errore materiale;

Udito l'intervento del Consigliere VENTURIELLO, il quale chiede se debbano essere poste in votazione le modifiche apportate per errore materiale;

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale rende noto come le modifiche apportate altro non sono che correzione di errore materiale, così come dichiarato dall'Assessore alle Finanze MAZZA, e asseverate dal Dirigente dell'Area Finanze, Dott.Pucci, annunciando pertanto, che la votazione sarà unica;

Si dà atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri DI SILVIO e MESSA presenti n.27

Udito altresì l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto sottopone a votazione, con il sistema dell'appello nominale, così come richiesto, la proposta di deliberazione di cui trattasi;

A maggioranza di voti, con n.18 voti a favore, e n.9 contrari (CERRONI, DI SILVIO, GIAMMARIA, GUGLIELMO, LOTTI, MESSA, MORELLI, PAGANO e SALOMONE), espressi con il sistema dell'appello nominale dai n.27 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per i motivi suesposti che valgono qui integralmente ripetuti, di:

1) determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

⇒ Aliquota base 0,90%;

⇒ Aliquota ridotta per abitazione principale 0,4%;

⇒ Aliquota ridotta per abitazioni gestite da ATER 0,4% con detrazione per abitazione nei limiti di 200euro per cespite

- ⇒ Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;
- ⇒ Aliquota 0,76 per cento per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- ⇒ Aliquota 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, con diritto di rivalsa erariale nei limiti del 0,38%;
- ⇒ Aliquota base 0,76% per Terreni agricoli tenuto conto delle previsioni dell'Art.13 comma 5 del d.l. 201/2011 con valore dei fondi costituiti da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione rivalutato al 25% ai sensi dell'art.3 comma 51 della legge 662/96, un moltiplicatore pari a 110, con le agevolazioni di cui al paragrafo 7.2 della circolare MEF 3/DF del 18.05.2012
- ⇒ Aliquota base 0,90% per aree fabbricabili con applicazione delle previsioni di cui all'art. 5 comma 5 del D. Legislativo 504/92 che dispone che la base imponibile e' data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione avuto riguardo dei seguenti fattori :
 - Zona territoriale
 - Indice di edificabilità
 - Destinazione d'uso consentita
 - Oneri per lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
 - Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
- ⇒ Aliquota agevolata 0,46% per proprietari di case in affitto concordato, non esercenti attività di impresa, con diritto di rivalsa dell'erario in ragione dello 0,38%;

- 2) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 5) demandare al dirigente dell'Area I^A la predisposizione di apposito regolamento ex art. 52 del D. Lgs. 446/97 da adottarsi in Consiglio Comunale;

Successivamente, con separata votazione, a maggioranza di voti, con 18 voti a favore e n.9 contrari (CERRONI, DI SILVIO, GIAMMARIA, GUGLIELMO, LOTTI, MESSA, MORELLI, PAGANO e SALOMONE) espressi per alzata di mano dai n.27 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, in relazione all'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000.



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Avv.Stefano Sassano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa Mariani

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

9 AGO. 2012

lì, -----

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**
(Agosti Massimo)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

9 AGO. 2012

Dalla Residenza Municipale lì, -----

IL SEGRETARIO COMUNALE
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agosti Massimo)

